**STATUTO**

**Art. 1. Denominazione.**

1.1. È costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter Codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, con la denominazione: “**Gal Terre Etrusche soc. consortile r.l.**”, abbreviabile in “**Terretrusche S.C.r.l.**”.

**Art. 2. Scopo e oggetto sociale.**

2.1. La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ~~e~~ alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale, svolgendo la propria attività integrata in coerenza con gli atti di indirizzo delle programmazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie.

Essa opererà in particolare in tutti i settori che determinano e definiscono le politiche di sviluppo delle aree rurali partecipando in prima persona, promuovendo, divulgando e sostenendo tutte le linee di aiuto regionali, nazionali, comunitarie e di altra origine, a favore di questi territori. Nella sua missione istituzionale l’approccio LEADER, declinato nel principio dello Sviluppo locale di tipo partecipativo che rappresenta per le comunità rurali dell’UE un metodo per coinvolgere i partner locali nello sviluppo futuro del proprio territorio, sarà prioritario. A tale scopo, configurandosi nel suo operato come Agenzia di Sviluppo Locale anche secondo i principi LEADER su esposti, individua in prima istanza, ma non in maniera esclusiva per tutti i settori determinanti i seguenti ambiti tematici:

1. promuovere e sostenere iniziative per favorire il mantenimento in sede delle popolazioni locali;
2. consolidare l’occupazione esistente e creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese, privilegiando potenzialità e risorse locali;
3. favorire e sostenere l'attività di tutti i settori economici ed in particolare quelli che si basano sulla valorizzazione delle potenzialità endogene del territorio rappresentato dai soci;
4. sostenere, preservare, promuovere e divulgare l’identità storica e socioculturale dei territori rappresentati dal corpo sociale;
5. sostenere politiche e iniziative di integrazione, di inclusione e pari opportunità contro qualsiasi problematica discriminante;
6. sostenere, preservare, promuovere e divulgare l’identità e le emergenze naturali e ambientali dei territori rappresentati dal corpo sociale;
7. sostenere, preservare, promuovere e divulgare sistemi socioeconomici ecologicamente sostenibili con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di Co2 o di altri gas effetto serra;
8. redazione e realizzazione di studi, pianificazioni programmi e progetti di fattibilità e sviluppo a sostegno dell’accesso a politiche di aiuto e di introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
9. attivare, sostenere, promuovere qualsiasi strumento di comunicazione atto ad implementare sistemi in rete su qualsiasi mezzo cartaceo o digitale, finalizzati al trasferimento di conoscenze, formazione di reti di comunità, comunicazione, promozione e commercializzazione;
10. favorire la diffusione di innovazione in tutti i settori;
11. attivare, sostenere, promuovere sviluppare un sistema integrato di informazioni di scambi e sinergie tra i soggetti operanti nelle aree rurali e marginali della Stato italiano, dell’Unione Europea, di paesi candidati all’ingresso nell’Unione e in paesi terzi extracomunitari purché riconosciuti dallo Stato italiano e dall’unione Europea, in collegamento con la Rete Rurale Nazionale, Comunitaria e qualsiasi altra istituzione con \_finalità statutarie condivisibili.
12. attivare, sostenere, promuovere tutte le iniziative atte a diffondere i principi le fondamenta dell’Unione Europea e la coscienza di cittadino dell’Unione Europea.
13. promuovere, preservare e sviluppare l'agricoltura, le produzioni tipiche e tradizionali, le politiche colturali sostenibili, l'innovazione di processo e di prodotto in ambito agroalimentare, l'utilizzo sostenibile delle risorse del bosco e lo sviluppo della \_filiera legno-energia.

La società può operare nell’ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Per il compimento delle operazioni di cui sopra la Società potrà chiedere ai soci che vorranno effettuarli, finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le operazioni e le attività finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permute, costituzioni di \_\_diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto \_\_di riscatto, realizzare strutture e infrastrutture di fabbricati, divisioni, ecc), tecnico-scientifiche e promozionali compreso il leasing, necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale in genere.

**Art. 3. Sede. Domicilio dei soci. Forma delle comunicazioni ai soci e fra i soci.**

3.1. La sede sociale è stabilita nel territorio del Comune di Volterra (PI)

L’organo amministrativo può trasferire la sede nell’ambito del territorio dello stesso Comune.

3.2. L’organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie ed altre unità locali sia in Italia che all'estero.

3.3. Ai fini delle comunicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, esse dovranno essere effettuate tramite raccomandata o tramite PEC. Il domicilio dei soci s’intende eletto all’indirizzo fisico risultante dal libro dei soci. È onere di ciascun socio comunicare all’organo amministrativo della società le variazioni del domicilio elettivo e l’organo amministrativo della società è tenuto ad annotarle senza indugio nel libro dei soci. In ogni caso potrà essere utilizzata la PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC).

**Art. 4. Durata.**

4.1. La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemila cinquanta (2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea.

**Art. 5. Soci.**

5.1. Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a cinque (5).

5.2 Possono divenire soci gli Enti Locali, le Camere di Commercio, gli Enti Parco, le Associazioni, le Imprese private, le Fondazioni, gli Istituti di credito e tutti i soggetti che possono contribuire al raggiungimento dell’obbiettivo sociale.

5.3 Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

5.4 Considerato che il Consorzio nasce anche per accedere ad uno strumento comunitario dell’Unione Europea che coinvolge direttamente “le comunità locali” nella definizione e gestione dei progetti, è necessario che le finalità e lo scopo di ogni socio partecipante al consorzio non siano in contraddizione con il Trattato dell’Unione Europea e che l'adesione di ogni singolo consorziato non sia finalizzata ad ottenere vantaggi economici singoli.

5.5 Nel caso di impresa singola la richiesta di adesione deve dimostrare che l'interesse è comune a più soggetti.

**Art.6. Ammissione nuovi soci.**

6.1 Chi intende essere ammesso in qualità di socio, in fase successiva a quella di costituzione, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

1. l’indicazione della ragione sociale;
2. l’indicazione dell’importo della quota che sì intende sottoscrivere. Se il richiedente è un Comune, la quota dovrà essere proporzionale agli abitanti residenti in rapporto a quelli degli altri Comuni soci.
3. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali relative al funzionamento della società.
   1. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.
   2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili ma devono essere motivate nell’interesse della compagine sociale.
   3. La delibera di ammissione diverrà operativa con l'iscrizione presso il registro delle imprese competente per territorio che verrà effettuata solo dopo che il nuovo socio ammesso abbia provveduto al versamento della quota sociale sottoscritta.
   4. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diverrà inefficace.

**Art. 7. Adesione di Enti Locali.**

* 1. Gli Enti Locali, nella fase costitutiva, dovranno sottoscrivere una quota del capitale sociale della società non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del totale.
  2. Il mantenimento di una quota pari almeno al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale è previsto anche durante tutta la vita della società. Da tale disposizione deriva che l'ingresso di nuovi soci, mediante acquisizione di quote sociali da altri soci o mediante l'aumento del capitale sociale della società, non dovrà mai, in nessun caso, comportare una diminuzione della quota sottoscritta dagli Enti Locali al di sotto del cinquantuno per cento (51%).

**Art. 8. Obblighi dei soci.**

8.1.I soci sono obbligati:

1. al versamento della quota del capitale sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 6.
2. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
3. al versamento dei contributi annuali come deliberati dall’assemblea generale dei soci così come previsto da apposito regolamento di gestione dei contributi approvato dalla stessa assemblea generale.
   1. Il socio che risulti gravemente inadempiente agli obblighi previsti nel comma precedente e al regolamento di gestione del contributo annuale può essere diffidato dall’organo amministrativo a adempiere in un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, con l’avvertimento che, decorso inutilmente detto termine e fintantoché non avrà adempiuto, non potrà esercitare il diritto di voto in assemblea. La diffida dev’essere inviata per posta raccomandata o tramite Pec.

**Articolo 8 bis. Clausola di Salvaguardia soci pubblici**

8 bis.1. Il CdA è tenuto a verificare ogni quadrimestre lo stato di equilibrio finanziario e contabile del Gal Terre Etrusche e relazionare senza indugio **l’assemblea generale dei soci** allorquando emergesse un disavanzo o scostamento rispetto al bilancio preventivo che, proiettato sull’anno, fosse superiore al 10% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato;

Le relazioni di verifica dovranno essere approvate dal Cda entro 30 giorni dalla data di riferimento del quadrimestre ad eccezione della relazione del quadrimestre settembre-dicembre che viene incorporata nel bilancio annuale.

**Articolo 9. Cessazione dell’iscrizione.**

9.1. L’iscrizione alla Società da parte dei soci cessa, oltre che per il recesso o l'esclusione del socio, anche per lo scioglimento, la liquidazione o \_comunque la cessazione per qualsiasi causa della società stessa.

**Articolo 10. Recesso ed esclusione dei soci.**

* 1. È ammesso il recesso nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile e nei casi contemplati dallo Statuto.
  2. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti prescritti per l’ammissione, nel caso che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili e nel caso in cui si sia reso inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal presente statuto o a quelle assunte per suo conto dalla società.
  3. È inoltre escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta e di amministrazione controllata.
  4. Ha diritto di recedere il Socio che versi in stato di liquidazione (volontaria o forzata) o che abbia perduto i requisiti di ammissione.

10.5. Il Socio che intende recedere dovrà presentare domanda di recesso con comunicazione inviata presso la sede legale della Società mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta verificare i motivi che a norma di legge o di Statuto legittimino il recesso.

**Art. 11. Capitale sociale.**

* 1. Il capitale sociale ammonta ad euro novantaquattromilacinquecento/00 (Euro 94.500,00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
  2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Le nuove quote, salvo diversa decisione dell’assemblea dei soci, in caso di aumento di capitale devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

**Art. 12. Limiti alla circolazione delle quote fra i soci.**

* 1. Il socio che intenda in qualunque modo alienare, in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, la propria quota o una parte della stessa, ad un altro socio, deve previamente comunicare la volontà e le condizioni di vendita al CdA che informerà tutti i soci della procedura di vendita.
  2. Se la quota ceduta è quella di un Comune, tutti gli altri soci Comuni hanno il diritto di prelazione in proporzione alla propria partecipazione rapportata al capitale sottoscritto dai soli Comuni.

**Art. 13.** **Limiti alla circolazione delle quote nel caso di alienazione ad estranei.**

* 1. Il socio che intenda in qualunque modo alienare, in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, la propria quota ad un estraneo deve previamente ottenere il consenso da parte del CdA allegando alla richiesta una dichiarazione rilasciata dall'estraneo nella quale lo stesso si impegna a rispettare lo statuto della società e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in relazione al funzionamento della società.
  2. Il CdA è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla cessione della quota. Decorsi i 30 giorni senza che il CdA si sia espresso, l’alienante può comunque procedere.

**Art. 14. Competenze dell’assemblea**. **Termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.**

* 1. Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del Codice Civile.
  2. L’assemblea delibera sulle materie stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
  3. La convocazione ed il funzionamento dell’assemblea sono regolate dalla Legge, salvo quanto stabilito nello Statuto.
  4. L’assemblea per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata dall’organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nei casi previsti dal Codice civile, il termine può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni.

**Art. 15. Convocazione dell’assemblea.**

15.1. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci per posta raccomandata o per PEC almeno 10 giorni liberi prima della data fissata.

15.2. Il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio allorquando a richiederlo sono almeno 3 soci.

15.3. L’assemblea potrà essere convocata in uno qualsiasi dei territori dei Comuni soci.

15.4. L’assemblea delibera in particolare in merito a:

1. approvazione, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo e del programma delle attività da svolgere con il relativo budget economico contenente l’eventuale determinazione del contributo annuale a carico dei soci nel rispetto del regolamento di gestione del contributo annuale fisso e variabile approvato dall’assemblea generale dei soci;
2. programma Leader, strategia di sviluppo locale predisposta sulla base delle procedure regionali, proposta organizzativa con relativo piano di lavoro e piano finanziario preventivo e consuntivo;
3. nomina dell'organo di amministrazione;
4. nomina dell'organo di controllo.

15.5. Le riunioni dell’assemblea possono anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

**Art. 16. Presidente e segretario dell’assemblea.**

* 1. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza il presidente dell’assemblea è eletto a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
  2. Il presidente è assistito da un segretario da lui designato. L'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

**Art. 17. Quorum costitutivi e deliberativi.**

* 1. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% del capitale sociale.
  2. In seconda convocazione è sempre validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato in assemblea;
  3. L’Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

17.3 Sia in prima che in seconda convocazione i soci possono farsi rappresentare in assemblea in conformità a quanto previsto dal Codice civile.

**Art. 18. Organo amministrativo.**

* 1. L’amministrazione della società spetta esclusivamente all’organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All’organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, escluse soltanto le attribuzioni tassativamente riservate all’assemblea dalla Legge o dallo statuto e dai regolamenti interni.

* 1. L’amministrazione della società è regolata dalla Legge, salvo quanto previsto nello statuto.
  2. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove.
  3. Possono essere nominati amministratori anche non soci.
  4. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.
  5. Il consiglio di amministrazione nomina anche un Vicepresidente, il quale sostituisce ad ogni effetto il Presidente in ogni caso di assenza od impedimento di questi ovvero quando la sostituzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione per il compimento di singoli atti od operazioni.
  6. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei \_suoi componenti, fatta eccezione per le funzioni non delegabili per Legge.
  7. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori.
  8. I compensi degli amministratori sono regolati dall’art. 2389 Codice civile. L’assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti \_gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
  9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. l rimborsi sono deliberati dal consiglio di amministrazione ovvero sono disposti, qualora sia delegata ad un consigliere la gestione ordinaria della società, \_dal consigliere delegato. I rimborsi del consigliere delegato sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
  10. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre \_esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**Art. 19. Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione.**19.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da un consigliere.

* 1. Può essere convocato presso la sede sociale o altrove.
  2. Dev’essere convocato mediante avviso da comunicarsi per posta raccomandata, PEC o con qualunque altro mezzo idoneo a portare a conoscenza del destinatario l’avviso stesso, almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  3. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, salvo che debba adottarsi una deliberazione urgente ed indifferibile.
  4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla \_trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, le adunanze del consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, assistito da un segretario da lui nominato, anche non facente parte del consiglio di amministrazione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
  5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  6. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente.

**Art. 19bis. Bilancio Preventivo**

19.bis.1 Il bilancio preventivo dovrà essere presentato per l’approvazione all’assemblea generale dei soci entro il 30 novembre di ciascun anno. La relazione di accompagnamento, approvata dal Cda, dovrà contenere una relazione sullo stato di equilibrio finanziario dell’ente alla data di approvazione della proposta da parte del Cda.

**Art. 20. Rappresentanza sociale.**

20.1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero al Vicepresidente, nei casi previsti nell’art. 18, sesto comma, nonché agli amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni delegate, ed ai direttori \_generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti stabiliti nella procura.

**Art. 21. Regolamento Governance**

21.1 Entro 3 mesi dalla costituzione, il Cda dovrà approvare il regolamento della Governance che avrà come contenuti:

* Procedure e Obblighi di informativa ai soci con particolare riguardo alla clausola di salvaguardia dei soci pubblici di cui all’art. 8bis dello Statuto.
* l’organizzazione della società̀ (organigramma, modalità̀ di gestione del personale con specifiche per quello destinato part-time al LEADER, procedure per l’assegnazione di incarichi esterni, i meccanismi per garantire pari opportunità̀ sia all'interno della propria struttura che nella selezione dei beneficiari, procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità̀ per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 ecc.).
* le modalità̀ di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi e anticorruzione di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell’organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL.
* i criteri per l’acquisizione, da parte del GAL stesso, di lavori di fornitura, installazione e servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

**Art. 22. Regolamento Contributi Consortili**

22.1 Entro tre mesi dalla costituzione, il Cda sottoporrà all’assemblea dei soci per l’approvazione il Regolamento dei Contributi Consortili.

**Art. 23. Collegio sindacale. Revisore legale dei conti.**

* 1. La società può nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale) a cui poter affidare anche la revisione legale dei conti o un revisore (persona fisica o società iscritta nell'apposito registro).

23.2 Nei casi in cui la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria per Legge, l’organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato del Codice civile. Nel caso di nomina di un collegio sindacale lo stesso sarà composto di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

* 1. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**Art. 24. Esercizi sociali. Bilancio.**

* 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2024 comprendendo anche i mesi dell’anno 2023.
  2. Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di Legge.

**Art.25. Scioglimento.**

25.1 L’Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà provvedere alla nomina del o dei liquidatori.

**Art. 26. Liquidazione.**

26.1 Eventuali attività residuate e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

**Art. 27. Clausola compromissoria.**

27.1 Qualunque controversia fra i soci ovvero fra i soci e la società, vertente su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e qualunque controversia promossa da o contro amministratori, liquidatori, revisori o sindaci, sarà decisa da un arbitro unico secondo il regolamento della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Pisa.

L’arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile anche per la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

**Articolo 28. Richiami.**

28.1 Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice civile in materia di Società a Responsabilità Limitata e le norme tempo per tempo vigenti in materia di società a prevalente capitale pubblico.